



(Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale)

**Modello di organizzazione,
gestione e controllo ex D.lgs.
231/2001 integrato ai sensi
della legge 190/2012**

**PARTE SPECIALE “E” – DELITTI IN
VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE**

| | | |
|-----------------|----------------------|--------------------|
| Revisione n. 00 | Approvata dal C.d.A. | In data 30/01/2025 |
|-----------------|----------------------|--------------------|

1. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

L'analisi dei processi di Informest ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-novies del d.lgs. n. 231/2001. Qui di seguito sono elencati i processi esaminati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno e le funzioni/unità organizzative coinvolte di Informest:

1) *Gestione dei software aziendali, portali, servizi applicativi e delle banche dati licenziati, offerta dei servizi di formazione, organizzazione di eventi*

Principali funzioni/aree coinvolte: tutti i soggetti che possono accedere ad un sistema informatico o telematico

Attività inerenti alle modalità attraverso cui Informest acquisisce e gestisce software e/o banche dati di terzi protetti da licenza, gestisce attività di formazione, siti internet, portali, materiali pubblicitari.

Reati ipotizzabili:

o **Utilizzo e diffusione di un'opera dell'ingegno altrui in violazione delle disposizioni in materia di diritto** (art. 171 c. 1 lett a-bis) e c. 3)

Le fattispecie di reato potrebbero configurarsi in caso di utilizzo di foto, file musicali, immagini, elaborati descrittivi appartenenti a soggetti terzi senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione e senza alcun diritto, per la gestione del sito internet, la realizzazione di brochure informative, materiale pubblicitario, materiale didattico ecc...

o **Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore** (art. 171-bis, co.2 l. 633/1941)

Le fattispecie di reato potrebbero configurarsi in caso di riproduzione, distribuzione o comunicazione di contenuti di una banca dati – alla quale si ha accesso o disponibilità in ragione delle attività dell'Ente – al fine di far trarre profitto all'Ente stesso.

o **Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa** (art. 171-ter l. 633/1941 modificato dalla L. n. 93/2023)

Le fattispecie di reato potrebbero configurarsi nelle attività formative svolte da Informest se venissero abusivamente resi disponibili su piattaforme di e-learning materiali coperti dal

diritto d'autore senza aver pagato i diritti o nel caso in cui si procedesse alla duplicazione di un software altrui e lo si commerciasse con un contrassegno SIAE contraffatto. La fattispecie potrebbe inoltre essere commessa in caso di abusivo utilizzo (riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, immissione in un sistema di reti telematiche, commercio, proiezione), di opere dell'ingegno al fine di trarne profitto; detenzione di supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.

2. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, individuato da Informest sulla base delle indicazioni fornite da ANAC e linee guida di Confindustria, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali di comportamento relativi alle attività sensibili,
- protocolli di controllo specifici applicati alle singole attività.

I protocolli di controllo sono fondati sulle seguenti regole generali che devono essere rispettate nell'ambito dell'attività sensibile individuata:

• **Segregazione dei compiti:** preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle attività e responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla una determinata operazione nelle attività sensibili.

• **Norme:** esistenza di disposizioni interne e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

• **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno di Informest.

• **Tracciabilità:**

- (i) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata;
- (ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali;
- (iii) in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

2.1 Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

Divieti

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Esponenti dell'Ente in via diretta, ed a carico dei Collaboratori e fornitori di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-novies del d.lgs. 231/2001);

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle.

In particolare, è fatto divieto:

- effettuare il download di qualsivoglia applicazione da Internet, sia da parte di personale interno sia da parte di soggetti esterni, che si collegano mediante il sistema telematico di Informest;
- utilizzare banche dati, software in assenza di contratto di licenza o violando i diritti d'autore;
- accedere illegalmente, duplicare, produrre, distribuire, diffondere o cedere a terzi i contenuti delle banche dati di cui si ha accesso anche a fronte delle attività dell'Ente;
- duplicare software, programmi ed altre opere dell'ingegno coperti da licenze;
- detenere a scopo commerciale o imprenditoriale programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE); introdurre e/o conservare in Società (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti della Società), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso;
- trasferire all'esterno di Informest e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del Dirigente responsabile.

Doveri

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra indicati nella presente parte speciale, i soggetti sopra richiamati, devono rispettare:

- tutte le misure atte a garantire l'utilizzo lecito e corretto del software e delle banche dati di terzi;
- il "Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici" (Allegato 6 – Regolamento utilizzo sistemi informatici).

È inoltre tassativamente imposta l'ottemperanza alle disposizioni previste dalla L. n. 633/1941.

La verifica circa l'efficacia e l'efficienza della gestione della sicurezza informatica è affidata all'Amministratore di sistema che, previa richiesta dell'OdV, ne stila una relazione sullo stato dell'infrastruttura.

Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi previsti dal Codice Etico, nonché le eventuali procedure di maggiore tutela previste all'interno di Informest e relative alle attività sensibili.

Si richiamano, altresì, in quanto applicabili le disposizioni previste dalla Parte Speciale D – Reati informatici e di trattamento illecito di dati.